

27/6/2024



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/79/CU07/C13

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO
2024, N. 76, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE
POST-CALAMITÀ, PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER LO
SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281

Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte emendative al decreto-legge 76/2024 di seguito riportate:

1) All’art. 1 del decreto-legge 76/2024, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1a) dopo le parole: “nel limite di 210 milioni di Euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all’art. 20-ter, comma 7, lettera e)”, sono inserite le seguenti: “e per il restante importo su quanto previsto all’art. 1 comma 437 della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

1b) le parole: “nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina”, sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina”;

1c) le parole: “nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani”, sono sostituite dalle seguenti: “nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani”;

1d) le parole: “fino ad un importo complessivo massimo di 6.000 euro”, sono sostituite dalle seguenti: “fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro”

Relazione illustrativa

Per i danni ai beni mobili all’interno delle abitazioni, l’importo forfettario massimo di 6.000 euro per abitazione risulta poco consono e non costituisce un aiuto sufficiente ai cittadini alluvionati per ristorare i danni subiti dagli eventi alluvionali.

2) All’art. 2 del decreto-legge 76/2024, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

2a) dopo le parole “a) all’acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici

gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo”, sono inserite le seguenti: “oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in arre soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con



le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all'art. 20-octies, comma 2;”

2b) dopo le parole “b) all’acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l’immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel

medesimo luogo”, sono inserite le seguenti: “*oppure non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in arre soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all’art. 20-octies, comma 2;”*

2c) dopo le parole “3 -quater. I contributi di cui al comma 3 -bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall’istante, al netto dei costi di demolizione.” aggiungere le seguenti: “*Nel caso di edifici non gravemente danneggiati ma definiti incongrui dalle autorità pubbliche competenti per materia, per la loro collocazione in arre soggette a grave rischio idraulico o idrogeologico, o interferenti con le opere di mitigazione del rischio inserite, sulla base delle linee di indirizzo definite dai piani speciali di cui all’art. 20-octies, comma 2, il Commissario straordinario, con provvedimento adottato ai sensi dell’art. 20-ter, comma 8, stabilisce idonei costi parametrici in coerenza con quanto stabilito all’art. 20-sexies, comma 1, punto 3), lettera f).*”

Relazione illustrativa

Numerosi edifici anche in assenza di danni, o con danni lievi possono collocarsi in condizioni di grave rischio idraulico o idrogeologico in quanto, a titolo esemplificativo, si collocano sopra o immediatamente a valle di corpi di frana attivi, piuttosto in ambiti goleinali inondabili. Si tratta comunque di situazioni in cui per l’incolumità dei residenti e/o per il minor costo delle opere di messa in sicurezza è da prevederne la delocalizzazione.

In tali casi, i contributi massimi non possono essere assegnati sulla base di quanto conseguibile dall’istante in relazione al danno occorso all’immobile, bensì sulla base di idonei costi parametrici da definire con apposito provvedimento del Commissario straordinario.

3) all’art. 8 del decreto-legge 76/2024, comma 1, si formulano le seguenti osservazioni:

L’articolo 8, relativamente ai danni a privati ed attività economiche, prevede di estendere l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche alle cognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi del 2022 e 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018. Dalle relazioni allegate al Decreto-legge emerge che lo stanziamento



disponibile è 150 milioni di euro per il triennio 2025 – 2027 a cui si aggiungerebbero (come emerso in corso di riunione) circa 7 milioni di euro da mancati impieghi degli anni 2023 2024. Come indicato dal Dipartimento della Protezione Civile, tuttavia i fabbisogni segnalati dai Commissari delegati sono 48 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,5 miliardi per l'anno 2023.

Premesso quanto sopra, si osserva come lo stanziamento disposto in virtù dell'articolo 8, disciplina che rappresenta sicuramente un elemento positivo rispetto alla continuità delle misure di sostegno a privati ed attività economiche per la cosiddetta “fase 2”, evidenzi come il divario tra fabbisogni stimati e risorse disponibili sia sicuramente importante e renda necessario un approfondimento, in particolare rispetto agli eventi del 2023. Rispetto alla data del 1° giugno, indicata dall'articolo 8 comma 1 del decreto-legge quale termine per il completamento delle ricognizioni si evidenzia che la stessa non permette di ricomprendere gli eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.1/2018, negli ultimi mesi del 2023.

Per tali ricognizioni, per poche settimane rispetto alla data del 1° giugno, non sono infatti ancora scaduti i termini previsti dalle relative ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione civile e pertanto si propone il seguente emendamento:

3a) al primo comma dell'articolo 8 del D.L. 11 giugno 2024, n. 76. l'inciso “alla data del 1° giugno 2024” è sostituito dal seguente “*alla data del 1° ottobre 2024*”.

Roma, 27 giugno 2024